



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL' INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
"G. GALILEI"**

Via Al Bacco - 23823 - Colico (Lc)
Tel. 0341/930.482 - 940.198 - Fax 0341/940.198 - C.F. 83007780139
E-mail:lcic806008@istruzione.it – **Pec:**lcic806008@pec.istruzione.it
Sito: www.galileicolico.edu.it



- Ai docenti della Sc. Infanzia
 - Ai Collaboratori Scolastici
 - Al DSGA
 - Agli Atti Sede
- Istituto Comprensivo di Colico

OGGETTO: Vigilanza alunni: responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

In riferimento all'oggetto, a beneficio di una maggior consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti, si forniscono alcune precisazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici.

Secondo il Codice Civile l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei doveri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore e le relative responsabilità, si trasferiscono alla scuola, cioè a tutti gli addetti del servizio scolastico, per il tempo in cui i bambini sono ad essa affidati.

L'obbligo di vigilanza, *con grado di intensità inversamente proporzionale al livello di sviluppo e di maturazione psicofisica dell'alunno/a*, e le responsabilità conseguenti non hanno soluzioni di continuità e decorrono dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al termine dell'orario scolastico; tale dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico.

Si precisano le seguenti tipologie di responsabilità connesse alla vigilanza:

☐ RESPONSABILITA' CONTRATTUALE:

Per i docenti: il CCNL 2018 Comparto Istruzione e Ricerca, confermando il CCNL 2007, all'art.29, c.5, prevede che "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità non è limitata alle lezioni/attività d'aula, ma si estende all'attività scolastica in tutte le sue espressioni: ingresso, uscita, ogni attività che si svolge nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, incluse anche le uscite sul territorio-visite guidate-viaggi d'istruzione.

Per il personale ATA: i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella sorveglianza degli alunni: la tabella A – profili del personale ATA, allegata al CCNL 2006-2009 (confermato dal CCNL 2018 Comparto Istruzione e Ricerca), prevede per il personale ausiliario " ...È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza..., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti."

☐ RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE:

Art. 2047 c.c.: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto".

Art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta presunzione di una "culpa in vigilando", vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto).

Queste responsabilità sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che autore sia un soggetto capace. Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni verso terzi, quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possono procurare a se stessi con la loro condotta.

La responsabilità viene meno solo quando il docente, il collaboratore scolastico o la Scuola prova di non aver potuto impedire il fatto, pur avendo esercitato la dovuta e diligente vigilanza e, nonostante ciò, l'evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico deve adempiere *in primis* al dovere di vigilanza.

Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo invece al Dirigente Scolastico: tra gli specifici doveri spetta quello di organizzare la vigilanza per garantire l'integrità psico-fisica dei bambini mediante cautele e misure di tipo organizzativo.

Pertanto, al fine di promuovere il benessere dei bambini e delle bambine e ridurre i fattori di rischio relativi alla frequenza scolastica e considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, impartisco le seguenti disposizioni di natura preventiva:

- gli insegnanti sono tenute a trovarsi nella sede di servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, cioè alle 07:55 e a dedicarsi alla vigilanza dei bambini, indossando la mascherina chirurgica e la visiera leggera fornite dal datore di lavoro, dal momento in cui gli stessi vengono loro consegnati dal collaboratore scolastico, fino al termine delle lezioni, consegnando i bambini ai genitori o a persona da essi delegata. L'ingresso dei bambini deve avvenire entro le ore 09:00. Il rispetto dell'orario di servizio da parte dei docenti e dell'orario d'entrata da parte delle famiglie è doveroso;
- un collaboratore scolastico sarà incaricato di misurare la temperatura con termoscanner a tutto il personale scolastico in entrata nella scuola, secondo le modalità, rispettose della normativa privacy, già in uso nella stessa istituzione scolastica; l'obbligo di misurazione della temperatura permane anche per tutti gli operatori esterni che, per un qualsiasi motivo, debbano accedere ai locali scolastici (operatori del servizio mensa, fornitori etc.);
- gli insegnanti sono tenuti ad assicurarsi che le famiglie abbiano preso visione e restituito firmato il Patto di Corresponsabilità previsto dall'istituzione scolastica; e sono chiamati ad adottare strategie educative efficaci per informare e istruire i bambini al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal protocollo anti-COVID-19 e volte al contenimento del contagio (es. pratica di lavaggio e di disinfezione delle mani, prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, etc.)
- in caso di assenza o di ritardo di un docente (per cause di forza maggiore, da comunicare e giustificare in direzione), gli alunni della sezione scoperta vengono affidati, fino all'arrivo dell'insegnante responsabile (supplente), alla sorveglianza del collaboratore scolastico o inseriti nel gruppo/sezione funzionante: la disposizione viene data dall'Ufficio, a seguito di valutazione del Dirigente Scolastico e/o del docente referente Scuola dell'Infanzia o dal docente responsabile di sede;
- un solo genitore, dotato di mascherina chirurgica o di comunità, accompagnerà il proprio figlio/a all'ingresso della scuola per affidarlo al collaboratore scolastico munito di mascherina chirurgica e visiera leggera, fornite dal datore di lavoro; il genitore sarà invitato a trattenersi all'esterno della scuola solo per il tempo indispensabile alla consegna del bambino/a e per comunicazioni aventi carattere di urgenza;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;
- l'uscita dei bambini deve avvenire entro le ore 13:00 e inizia alle 12:30. Il rispetto dell'orario di servizio da parte dei docenti e dell'orario d'entrata da parte delle famiglie è doveroso. Nel plesso di Curcio si utilizzeranno due uscite: una al piano terra, riservata ai due gruppi/sezione che lo occupano e appositamente segnalata; una, la principale, al primo piano, destinata ai quattro gruppi/sezione che lo occupano. All'arrivo dei genitori, che non dovranno creare assembramento presso le porte di uscite, i collaboratori scolastici, dotati dei D.P.I. consegneranno un bambino alla volta al genitore o all'adulto delegato al ritiro. L'ordine di uscita dei gruppi/sezione sarà determinato dall'arrivo dei genitori per il ritiro dei bambini. Nel plesso di Villatico si utilizzerà una sola uscita, appositamente segnalata. All'arrivo dei genitori, che non dovranno creare assembramento presso le porte di uscite, i collaboratori scolastici, dotati dei D.P.I. consegneranno un bambino alla volta al genitore o all'adulto delegato al ritiro. L'ordine di uscita dei gruppi/sezione sarà il seguente: dalle ore 12:30 alle ore 12:45 gruppi sezione A; dalle ore 12:45 alle ore 13:00 gruppi sezione B. I genitori con particolari necessità potranno richiedere una variazione di turno dell'orario di uscita.
- I collaboratori scolastici, dotati dei D.P.I. e disposti in prossimità dell'uscita, garantiranno l'uscita scaglionata di tutti gli alunni, accompagnati dai docenti, inviteranno i genitori ad evitare assembramenti di fronte al cancello e supporteranno i docenti nel controllare che gli adulti indossino correttamente la mascherina e siano rispettosi del distanziamento sociale;

- in caso di impossibilità da parte dei genitori o delle persone delegate a ritirare il bambino da scuola, essi sono tenuti a comunicare preventivamente agli insegnanti il nome della persona a cui hanno affidato tale incarico. Il ritiro del bambino da parte di altra persona è consentito previa delega sottoscritta da parte dei genitori, allegando la copia del documento di identità;
- gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza di un insegnante. Nel caso in cui il bambino non venga ritirato entro 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, l'insegnante in servizio contatterà come ultima soluzione l'Ufficio di Polizia Municipale e/o la Stazione locale dei Carabinieri;
- gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), invitano i genitori ad un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- durante tutte le attività, con particolare riguardo ai momenti di uscita e ai momenti in giardino, gli insegnanti sono tenuti ad indossare i D.P.I. previsti dal Protocollo e a vigilare costantemente sul comportamento dei bambini in modo da prevenire situazioni di pericolo e di evitare danni alle persone e alle cose; le insegnanti e i collaboratori si adoperano per il rispetto delle normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei – sui giochi all'aperto) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti. Pertanto il personale deve scoraggiare e/o intervenire per "bloccare" tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che in situazione di affollamento possono facilitare il verificarsi di incidenti;
- l'uscita dal gruppo/sezione per i bambini già autonomi nell'uso dei servizi igienici è concessa ad un bambino/a per volta, sempre con la sorveglianza dei collaboratori scolastici;
- il docente del gruppo/sezione, il docente di sostegno e l'assistente educatore, assegnati devono indossare i D.P.I. forniti dal datore di lavoro e garantire costante vigilanza sugli alunni disabili loro affidati, in modo particolare sugli alunni con disabilità che manifestano azioni repentine-imprevedibili, che non hanno sviluppato pienamente la capacità di autogestirsi e di valutare condizioni di pericolo per sé e per gli altri.
I collaboratori scolastici ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura degli alunni predetti;
- agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito;
- i collaboratori coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante la permanenza dei bambini nei servizi igienici e durante la somministrazione e consumazione del pasto, che avverrà nelle aule/spazi di apprendimento assegnati ai diversi gruppi/sezione;
- l'insegnante che rileva nel suo gruppo/sezione una situazione anomala che, a suo giudizio è riferibile alla diffusione di una malattia infettiva informa il Dirigente Scolastico che, nei casi previsti, interpella l'autorità sanitaria competente.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (Cfr. Rapporto ISS COVID-19. n. 58/2020)

In caso di febbre superiore a 37,5°C di un alunno/a con sintomatologia compatibile COVID-19, l'insegnante segnala il caso al referente scolastico per COVID-19 di plesso; quest'ultimo telefona immediatamente ai genitori/tutori legali del bambino/a e ospita il bambino/a nel locale di isolamento/contenimento dedicato; il bambino/a non deve essere lasciato solo, ma in compagnia di un adulto, dotato di tutti i D.P.I. prescritti dal Protocollo e presenti nella cassetta di pronto soccorso; l'adulto che assiste il bambino/a non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, fino a quando l'alunno/a non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compreso il genitore o tutore legale che si rechi in istituto per condurlo presso la propria abitazione,

In assenza di mascherina, si dovrà far rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). I fazzoletti utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso alunno/a, se possibile, in un sacchetto chiuso.

Il Collaboratore scolastico di turno, dotato degli appositi D.P.I. prescritti, procederà tempestivamente e pulire e disinfettare, secondo le istruzioni operative ricevute e prescritte dal protocollo, le superfici del locale di contenimento, dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

I genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica del caso (triage telefonico). Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), che provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata (plesso). Per il rientro del bambino/a in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco dei compagni di gruppo/sezione nonché degli insegnanti del caso confermato, che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il bambino/a rimarrà a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del pediatra che redigerà un'attestazione che l'alunno/a può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un operatore scolastico (docente, collaboratore scolastico, educatore, addetto al servizio mensa etc.) presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37, 5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico (Cfr. Rapporto ISS COVID-19. n. 58/2020)

Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. L'operatore deve immediatamente allontanarsi dalla struttura rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), che provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata (plesso). Per il rientro dell'operatore scolastico in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al DdP l'elenco della persone che sono state a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi con il caso confermato. I contatti stretti individuati dal DdP con le consuete attività di *contact tracing*, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il medico di medicina generale redigerà un'attestazione che l'operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Si ricorda che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

- il referente scolastico per COVID-19 di plesso deve comunicare al DS e al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di alunni in un gruppo/sezione (es. il 40, ma il valore deve tener conto anche della situazione degli altri gruppi/sezione) o di insegnanti.

Le disposizioni date sono "impegnative": richiedono costanza, coerenza e forte sinergia tra tutti gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, DSGA, Dirigente Scolastico).

Le regole di cui si chiede il rispetto puntano alla qualità del servizio scolastico e alla promozione di un benessere e di una sicurezza diffusi.

Certa dell'attenzione di tutti e confidando nella responsabilità di ciascuno, invio cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arianna Vennarucci

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

